



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto civile A-J

Lezione 23 – Il danno alla persona e il diritto alla vita

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso 1 e problema
2. Evoluzione del danno alla persona: cenni
3. Caso 1: la soluzione dominante e il pensiero critico

1. Caso 1

All'esito di sinistro stradale il Sig. X moriva sul colpo (moriva immediatamente).

1. Problema

- Gli eredi di una persona che sia morta immediatamente a causa di un illecito civile possono agire contro l'autore dell'illecito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita (c.d. danno tanatologico)?

2. Diritto civile, corpo e vita

- L'attuazione costituzionale e la tutela della persona
- Il principio personalistico della Costituzione
- L'evoluzione tecnologica e le forze del mercato

2. Trib. Milano 18 gennaio 1971 (c.d. caso Gennarino)

- Nella ipotesi di menomazione fisica derivante da fatto illecito a danno di un bambino non ancora pervenuto all'età lavorativa (cinque anni), la percentuale di invalidità permanente, che deve rapportarsi alla sua prevedibile attività futura, e l'ammontare presumibile del futuro reddito, vanno determinati in base al lavoro svolto dal padre, dovendosi ritenere che il bambino, nel futuro, svolgerà la stessa professione del padre e raggiungerà un eguale grado di specializzazione (nella specie, manovale generico). L'ammontare del risarcimento, in base ai criteri suindicati, va calcolato in via equitativa.

2. Il danno alla salute

- Negli anni '70 si inizia a percepire l'ingiustizia legata all'ancoraggio del danno alla persona al danno patrimoniale
- Il danno non patrimoniale, però, viene identificato dall'interpretazione dominante nel danno morale soggettivo ed è ritenuto suscettibile di risarcimento solo nei casi espressamente previsti dalla legge (lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c.)

2. L'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost.

- Lettura costituzionalmente orientata (alla luce dell'art. 32 Cost.) dell'art. 2043 c.c.
- Cort. cost. 184/1986 (est. Renato Dell'Andro)

2. Corte cost. 184/1986

- Posto che: a) l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, per sé considerato; b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 cost.

2. Cesare Salvi, Capitalismo e diritto civile, 2015, p. 107

- Si manifesta così la connessione tra il principio personalistico e quello sociale che caratterizza la nostra Carta fondamentale. Le norme costituzionali (l'art. 32, anche alla luce del principio di eguaglianza) sono poste a fondamento di una «de-economicizzazione» della salute come bene giuridico.

2. Cesare Salvi, Capitalismo e diritto civile, 2015, p. 107

- La tutela non è più limitata al «valore patrimoniale» della salute per il danneggiato, e il diritto alla salute non coincide più con l'integrità fisica in senso stretto, come (salve le ipotesi di reato) nel diritto liberale, per il quale aveva rilievo essenzialmente l'incidenza della lesione sulla forza-lavoro del danneggiato, suscettibile di scambio e quindi di valutazione economica sul mercato. La nozione di danno biologico esprime quindi, dal punto di vista della tutela risarcitoria, una nuova idea di diritto alla salute, come situazione soggettiva essenzialmente non patrimoniale.

3. Caso 1. Corte cost. 372/1994 (est. Mengoni) - Massima

- È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., **nella parte in cui non consente il risarcimento del danno per violazione del diritto alla vita del de cuius** o del danno alla salute subito da un familiare a causa dell'evento mortale, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 cost.

3. Corte cost. 372/1994 - Argomento

- La tutela non può attuarsi se non con la mediazione del **sistema** della responsabilità civile organizzato dall'ordinamento legislativo: **sistema che solo il legislatore può modificare.**

3. Corte cost. 372/1994 - Argomento

- Ma con ciò – un volta corretto l'errore che rapporta il danno risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle conseguenze pregiudizievoli – si finisce col dar ragione alla giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie *iure hereditario*: giurisprudenza fondata sull'argomento, risalente a una non recente sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 3475 del 1925, *id.*, 1926, I, 328), secondo cui **un diritto di risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa, ormai non più in vita.**

3. Cass. Sez. un. 3475/1925

CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

Sezioni unite; udienza 22 dicembre 1925; Pres. D'AMELIO P. P., Est. PETRONE, P. M. DE SANTIS (concl. conf.); Ferrovie dello Stato c. Ahrens (Avv. MANISCALCO).

(Sent. denunciata: App. Palermo 31 luglio 1924).

Responsabilità civile — Morte del danneggiato — Azione di risarcimento da parte degli eredi — Natura.

Responsabilità civile — Danni — Misura e valutazione — Danni mediati e indiretti — Inammissibilità (Cod. civ., art. 1151, 1229).

Responsabilità civile — Danni — Danni esclusivamente morali — Irrisarcibilità.

Responsabilità civile — Interessi sulla indennità — Natura — Decorrenza.

I parenti che domandano il risarcimento di danni per la morte di un loro congiunto avvenuta per altrui fatto colposo agiscono iure haereditatis e non iure proprio. (1) Anche quando l'evento dannoso derivi da colpa extracontrattuale i danni risarcibili, come nel caso di responsabilità contrattuale, sono soltanto quelli immediati e diretti. (2).

3. Corte cost. 372/1994 - Argomento

- **L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il giudice *a quo*, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., bensì da un limite strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite**

3. La lettura costituzionalmente orientata delle norme della responsabilità civile estende la sua portata

- Il principio affermato per il diritto alla salute viene esteso a tutti i diritti della persona
- Cass, sez. un. 26972/2008: il danno non patrimoniale è risarcibile in tutti i casi previsti dalla legge e nei casi di lesione di un interesse della persona (diritti non patrimoniali) costituzionalmente rilevante (art. 2 Cost.)

3. Cass, sez. un. 26972/2008

- Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, **non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.**

3. Caso 1. Possibile soluzione (Cass., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361, est. Scarano)

- Il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno «biologico terminale» e di danno «catastrofale»; esso, pertanto, rileva ex se, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta «immediata» o «istantanea», senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.

3. Caso 1. Possibile soluzione (Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350)

- In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

3. Lipari, Le categorie del diritto civile, 2013, p. 213-214

- «La dottrina civilistica **sembra avvilupparsi entro i suoi schemi** e non arretrare di fronte all'assurdità di un sistema giuridico che considererebbe più conveniente, dal punto di vista dell'effetto sanzionatorio, ferire piuttosto che uccidere»
- «È legittimo chiedersi [...] se [...] anche la morte del soggetto - intesa non come la fine dell'individuo, ma come fine della tutela incentrata in una persona – non possa essere pensata, al di fuori dei tradizionali schematismi di segno antropomorfo, anche in funzione di interessi che trascendono quelli del singolo»

3. Fattori da considerare

- Funzioni della responsabilità civile e del risarcimento del danno
- Ruolo dell'assicurazione (nei casi in cui l'assicurazione è rilevante)
- Quantificazione del risarcimento

Riferimenti bibliografici

- R. Caso, Il bene della vita e la struttura della responsabilità civile, in Foro it., 2014, I, 769
- R. Caso, Le Sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato, in Foro it., 2015, I, 2698
- U. Izzo, La perdita della vita come danno relazionale: analisi storico-comparativa di una convergenza transistemica, 2018
- N. Lipari, Le categorie del diritto civile, 2013
- C. Salvi, Capitalismo e diritto civile, Bologna, Il Mulino, 2015

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633